

sterò” sono aggiunte le seguenti: “e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia”.

ART. 2-sexies. — 1. Al comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: “l'applicazione di una misura di sicurezza” sono aggiunte le seguenti: “diversa dalla confisca”.

ART. 2-septies. — 1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio”.

ART. 2-octies. — 1. Dopo l'articolo 441 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“ART. 441-bis. — (*Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato*). — 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere ri-proposta.

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria”.

ART. 2-novies. — 1. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo”.

2. All'articolo 458, comma 2, del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato”.

3. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, al secondo periodo, le parole da: “al giudizio” fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione”.

4. All'articolo 556, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente periodo: “Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio”.

ART. 2-decies. — 1. Al comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale, le parole: “e la non menzione della con-

danna nel certificato penale spedito a richiesta di privati" sono soppresse.

ART. 2-*undecies*. — 1. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, le parole: "ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta" sono soppresse.

ART. 2-*duodecies*. — 1. Al comma 1 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, le parole: ", anche congiunta a pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva".

ART. 2-*terdecies*. — 1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale".

ART. 2-*quattuordecies*. — 1. Il settimo comma dell'articolo 162-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è abrogato ».

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

« ART. 3-*bis*. — 1. Al terzo comma dell'articolo 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale" ».

*Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 4-*bis*. — 1. La disposizione dell'articolo 328, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale deve essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura

penale, anche le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

ART. 4-*ter*. — 1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può chiedere che il processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice.

3. La richiesta di cui al comma 2 è ammessa se è presentata:

*a)* nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;

*b)* nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa;

*c)* nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

4. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata

nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, del codice di procedura penale.

5. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale.

6. Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442 del codice di procedura penale, nonché l'articolo 443 del medesimo codice se la sentenza è pronunciata nel giudizio di primo grado ».

**(A.C. 6989 – Sezione 3)**

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO LEGGE

ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. – 1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, se l'imputato è stato ammesso al giudizio abbreviato, nell'ipotesi di cui all'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, ovvero se il giudice ha proceduto ai sensi dell'articolo 441, comma 5, del codice di procedura penale, i termini di cui all'articolo 303 comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale sono prorogati per il periodo di tempo necessario per l'assunzione delle nuove prove.

1. 1. Pecorella.

ART. 2.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

\* 2. 1. Pecorella.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

\* 2. 2. Pisapia.

ART. 2-bis.

*Sopprimelerlo.*

2-bis. 1. Marino.

ART. 2-ter.

*Sopprimelerlo.*

\* 2-ter. 1. Marino.

*Sopprimelerlo.*

\* 2-ter. 2. Saponara.

*Sopprimelerlo.*

\* 2-ter. 3. Pisapia.

ART. 2-quater.

*Sopprimelerlo.*

\* 2-quater. 1. Marino.

*Sopprimelerlo.*

\* 2-quater. 2. Parenti.

*Sopprimelerlo.*

\* 2-quater. 3. Pecorella.

*Sopprimelerlo.*

\* 2-quater. 4. Pisapia.

ART. 2-*quinquies*.*Sopprimarlo.***2-*quinquies*.** 1. Marino.ART. 2-*sexies*.*Sopprimarlo.***\* 2-*sexies*.** 1. Marino.*Sopprimarlo.***\* 2-*sexies*.** 2. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.*Sopprimarlo.***\* 2-*sexies*.** 3. Saponara.ART. 2-*septies*.*Sopprimarlo.***\* 2-*septies*.** 1. Marino.*Sopprimarlo.***\* 2-*septies*.** 2. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.*Sopprimarlo.***\* 2-*septies*.** 3. Saponara.*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:* nonché all'imputato.**2-*septies*.** 4. Pisapia.ART. 2-*octies*.*Sostituirlo con il seguente:**ART. 2-*octies*.* — 1. Il comma 5 dell'articolo 441 del codice di procedura penale è abrogato.*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2-*nonies*.***2-*octies*.** 3. Pisapia.*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:**ART. 441-bis. (Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni nel giudizio abbreviato).* 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, pertinenti la modifica della imputazione. Il pubblico ministero può chiedere l'ammissione della prova contraria.

2. Le prove sono assunte nelle forme previste degli articoli 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 506 e 510 del codice di procedura penale.

**2-*octies*.** 1. Pecorella.*Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole:* l'imputato *con le seguenti:* il giudice informa l'imputato che.**2-*octies*.** 2. Saponara.ART. 2-*nonies*.*Al comma 1, sopprimere le parole da:* nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4 *fino alla fine del comma.**Conseguentemente:**al comma 2, sopprimere le parole da:* nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4 *fino alla fine del comma;*

*al comma 3, sopprimere le parole da: nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4 fino alla fine del comma;*

*al comma 4, sopprimere le parole da: nel caso di cui al comma 4 fino alla fine del comma.*

**2-nonies.** 1. Pecorella.

ART. 2-decies.

*Sopprimere lo.*

\* **2-decies.** 1. Marino.

*Sopprimere lo.*

\* **2-decies.** 2. Pisapia.

ART. 2-undecies.

*Sopprimere lo.*

**2-undecies.** 1. Marino.

*Al comma 1, sostituire la parola: risulta con la seguente: risultati.*

**2-undecies.** 2. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

ART. 2-duodecies.

*Sopprimere lo.*

**2-duodecies.** 1. Marino.

ART. 2-terdecies.

*Sopprimere lo.*

**2-terdecies.** 1. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

ART. 2-quattuordecies.

*Sopprimere lo.*

\* **2-quattuordecies.** 1. Marino.

*Sopprimere lo.*

\* **2-quattuordecies.** 2. Pisapia.

ART. 3-bis.

*Sopprimere lo.*

**3-bis.** 1. Marino.

ART. 4.

*Sopprimere lo.*

\* **4.** 1. Parenti.

*Sopprimere lo.*

\* **4.** 4. Pisapia.

*Al comma 1, sostituire le parole: negli articoli 1 e 2 con le seguenti: nell'articolo 2.*

**4.** 2. Pecorella.

*Sopprimere il comma 2.*

**4.** 3. Pecorella.

ART. 4-bis.

*Sopprimere lo.*

\* **4-bis.** 1. Marino.

*Sopprimerlo.*

\* **4-bis. 2.** Parenti.

ART. 4-ter.

*Al comma 1, dopo le parole:* scaduto il termine per la proposizione della richiesta del giudizio abbreviato *aggiungere le seguenti*: , ovvero il pubblico ministero non aveva prestato il consenso.

**4-ter. 1.** Pecorella.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. La Corte di cassazione, se ricorrono le condizioni di cui al comma 1, provvede direttamente alla determinazione della pena.

**4-ter. 2.** Pecorella.

*Al comma 3, sostituire le parole da:* è ammessa *fino alla fine del comma con le seguenti*: può essere presentata nell'udienza immediatamente successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**4-ter. 3.** Pisapia.

*Dopo l'articolo 4-ter aggiungere il seguente:*

ART. 4-quater. — 1. Nei procedimenti per cui l'udienza preliminare si è conclusa prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

**4-ter. 01.** Pisapia.